

POSTA IN ENTRATA

26 APR. 2016

IVS IVsAPIC  
Reg. Off. P

Prot. N° 0075782/16 del 13/04/2016



ISTITUTO PER LA VIGILANZA  
SULLE ASSICURAZIONI

IVASS



SERVIZIO TUTELA DEL CONSUMATORE  
DIVISIONE GESTIONE RECLAMI

Classificazione III 4 5

UnipolSai Assicurazioni s.p.a.  
Via della Unione Europea 3/b  
20097 San Donato M.se MI

e p.c. AVV. SPAMPINATO FRANCESCO  
VIA VITTORIO EMANUELE  
ORLANDO,48  
95127 CATANIA CT

Oggetto : richiesta ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008

Fascicolo Reclamo n. [redacted] (da citare nella risposta)

Sinistro n. [redacted] del 23/08/2014

Polizza n. [redacted] Lesioni a terzo trasportato. Responsabilità presumibilmente imputabile a veicolo rimasto non identificato. Parti: [redacted] Veicolo del vettore assicurato UNIPOLSAI.

Si fa riferimento alla risposta del 23/02/2016, pervenuta peraltro incompleta nel testo (per cui se ne chiede un ulteriore invio), da cui emerge in ogni caso come codesta impresa abbia denegato il risarcimento alla danneggiata sulla base di motivazioni entrambe non condivisibili, e più precisamente, in un primo momento perchè non sarebbe



ISTITUTO PER LA VIGILANZA  
SULLE ASSICURAZIONI

IVASS



risultata applicabile la procedura del risarcimento diretto per superamento del limite del 9% di invalidità permanente (ipotesi del tutto inconfidente, trattandosi di lesioni a terza trasportata, rientranti nelle previsioni di cui agli artt. 141 e 148 CAP) e, successivamente, in quanto la responsabilità sarebbe risultata imputabile in via esclusiva a conducente di veicolo non identificato.

Al riguardo, nel trasmettere copia di ulteriore segnalazione inviata da ultimo dal legale esponente, si osserva quanto segue.

Com'è noto, l'art. 141 del medesimo Codice delle Assicurazioni stabilisce che il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale questi era a bordo al momento del sinistro, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro stesso.

La norma solleva pertanto il terzo trasportato da ogni questione, a lui estranea, di accertamento di responsabilità delle parti coinvolte nel sinistro: ciò ha una particolare evidenza non solo in tutti i casi in cui la dinamica dell'incidente non è chiara, ovvero evidenzia una responsabilità ripartita tra più conducenti, ma anche allorquando si sia in presenza - come le caso in esame - di veicoli non identificati, ovvero privi di copertura assicurativa, o, ancora, assicurati con impresa operante in Italia in regime di libera prestazione di servizi o con targa estera.

Ne consegue che anche nella fattispecie rappresentata dal legale esponente, codesta impresa, nella veste di assicuratrice del vettore, è tenuta a provvedere alla liquidazione dei danni subiti dalla sig.ra [REDACTED] non potendo venir meno all'obbligo di carattere generale fissato dal richiamato art. 141 del CAP, volto ad assicurare una piena e tempestiva tutela del terzo trasportato.

Si chiede quindi di riconsiderare la posizione assunta alla luce delle considerazioni sopra illustrate, procedendo a riassumere la gestione del sinistro in parola e a completare il relativo iter istruttorio, provvedendo infine a risarcire la danneggiata.



ISTITUTO PER LA VIGILANZA  
SULLE ASSICURAZIONI

**IVASS**



Si chiede di rendere noto il definitivo intendimento al riguardo, entro venti giorni dal ricevimento della presente, a questo Istituto nonché al legale patrocinatore della sig.ra Crimi.

Distinti saluti.

Il titolare della Divisione

BOL

Firmato digitalmente da  
MASSIMO FRANCESANGELI